



SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
**Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it**

Società correlate e note integrative

Sono socio di maggioranza e amministratore di due spa che svolgono attività collegate: Alfa è fornitore abituale di Beta. Vorrei sapere quali informazioni sono obbligatoriamente da fornire in nota integrativa in merito alle operazioni che tra queste due società vengono eseguite durante l'esercizio.

Marco F., via e-mail

Le operazioni poste in essere dalle due società si possono qualificare come «operazioni con parti correlate», in quanto integrano la definizione prevista dal paragrafo 9 dello IAS 24, richiamato dalla normativa nazionale per gli aspetti definitori. Il codice civile prevede che delle operazioni in questione sia data un'opportuna informativa nella nota integrativa, «qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato». Non viene fornita una definizione né di rilevanza né di normali condizioni di mercato; si rimanda pertanto al documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 17/03/2010.

Mauro Michelini, dottore commercialista (Padova)

Cassa integrazione per i piccolissimi

Sono titolare di un'azienda di piccole dimensioni (meno di 15 dipendenti) del settore metalmeccanico con sede in Lombardia e, con la crisi, debbo ridurre il personale di due unità: prima, però, di prendere una decisione così definitiva vorrei sapere se ci sono ammortizzatori sociali utilizzabili.

Lettera firmata, via e-mail

La Regione Lombardia, al pari delle altre, ha previsto anche per l'anno 2012, utilizzando il fondo istituito dallo Stato, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga. Valgono per tutte le imprese che non hanno, o non hanno più perché esauriti, diritto ai normali ammortizzatori (Cig e Cigs), per lavoratori con almeno 90 giorni di anzianità, e sono: la cassa integrazione guadagni, per sei/otto/dodici mesi nel corso del 2012, quasi nella stessa misura di quelli normali, e la mobilità, per massimo 12 mesi nel corso del 2012, nella stessa misura, oltre ai contratti di solidarietà. La principale differenza è che le quote del Tfr che maturano durante la Cigs sono a carico del datore di lavoro e non dell'Inps. La risposta è quindi positiva, limitatamente all'anno 2012.

Avv. Giorgio Albè, Albè & Associati - Studio legale

Fideiussione, la banca deve pagare

Ho ottenuto con una banca una fideiussione a prima richiesta per l'acquisto di un macchinario che serviva alla mia società. Il macchinario si è poi dimostrato inadatto alle specifiche tecniche richieste e, conseguentemente, ho sospeso il pagamento del medesimo. Ora la ditta venditrice minaccia di attivare la fideiussione. Come posso fermarla? L'istituto bancario è obbligato a pagare anche in un caso come il mio?

S.B., via e-mail

L'istituto bancario, in tali casi, è obbligato al pagamento, a meno che non si ottenga un provvedimento cautelare d'urgenza ove un giudice ordini di non procedere allo stesso. Per ottenere tale provvedimento è tuttavia doveroso impegnarsi nella non facile dimostrazione, in via sommaria, delle proprie fondate ragioni, il cosiddetto fumus boni iuris, e delle conseguenze dannose derivanti, il periculum in mora.

Avv. Maria Nefeli Gribaudo e Avv. Paolo Fortina

Il recesso è consentito solo se in regola

La mia azienda ha sottoscritto con un fornitore un contratto di fornitura di beni di durata quinquennale, con clausola di rinnovo tacito per uguale periodo salvo recesso da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza naturale del contratto. Ora stiamo entrando nel terzo anno di vigenza e la mia azienda vorrebbe recedere anticipatamente. Nel contratto, salvo quanto sopra citato, nulla è previsto in tal senso. È possibile esercitare la facoltà di recesso anticipato?

Mario Soavi, via e-mail

Una volta perfezionato il vincolo contrattuale, il recesso unilaterale è consentito solo nei casi previsti dalla legge (per esempio, nel caso di contratti di durata a tempo indeterminato) o convenzionalmente, ossia quando nel contratto le parti hanno adottato una specifica clausola che legittima tale diritto. Nel caso di specie non sarà dunque possibile sciogliersi unilateralmente e anticipatamente dal contratto prima della sua naturale scadenza in quanto, dalle informazioni fornite, non è stato pattuito un diritto di recesso libero. Sarà diversamente possibile sciogliere il vincolo contrattuale solo in accordo con l'altra parte, ossia per «mutuo consenso» (art. 1372 cod. civ.).

**Avv. Luca Amati
Avv. Daniela Biavaschi**